

**DIRETTIVA 2009/153/CE DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2009****che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 2*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2010.

(1) La direttiva 91/414/CEE era stata modificata dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione <sup>(2)</sup> per includervi determinate proteine idrolizzate.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(2) Lo Stato membro relatore ha ricevuto ulteriori informazioni sulle proteine idrolizzate. Da esse risulta che le proteine idrolizzate possono essere derivate da vari composti organici. Di conseguenza è opportuno fare riferimento al nome comune e alle specifiche relative alla purezza, come indicato nel rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 240 è sostituita dalla seguente:

n.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni particolari
«240	Proteine idrolizzate N. CAS: non assegnato N. CIPAC: non assegnato	Non disponibile	Rapporto di riesame (SANCO/2615/2008)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»</p>

<sup>(1)</sup> Ulteriori particolari sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono forniti nel rapporto di riesame.